



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE

*

COMMISSIONE SI STUDIO
PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO D'ESERCIZIO

*

Domanda 1.

Ruolo ed esperienza.

- Redattori di bilanci ordinari ed in forma abbreviata;
- Revisori contabile;
- Componenti commissione principi contabili ODCEC Pordenone.

Domanda2.

Ritenete corretta la ricostruzione dei problemi applicativi descritti al capitolo 3?

In effetti i problemi applicativi sono quelli descritti. Tuttavia, riteniamo che i problemi analizzati avrebbero potuto essere esposti in maniera più ordinata partendo più semplicemente dalle due esigenze fondamentali che sono state evidenziate nel capitolo 3 e, cioè, l'esigenza di ripartire i ricavi sulla base delle "unità elementari di contabilizzazione" (paragrafo 3.1) e quella relativa all'individuazione del momento di rilevazione dei ricavi. Appare infatti essenziale giungere ad un quadro preciso di questi due aspetti al fine di conseguire in bilancio una rappresentazione il più possibile aderente alle effettive prestazioni rese dall'azienda nell'esercizio. Il problema della rilevazione di un fondo rischi o della ripartizione del ricavo, infatti, può essere risolto solamente attraverso la risposta data alle due esigenze sopra esposte, in particolare alla prima (individuazione dell'unità elementare di contabilizzazione) e non costituisce, quindi, un problema da trattare separatamente.

Fondamentale, a tal fine, sarà quindi l'indicazione dei criteri in base ai quali, in presenza di un unico contratto, potranno dirsi presenti diverse parti dello stesso da trattare contabilmente in maniera separata, così pure dei criteri in base ai quali, in presenza di più contratti, potrà dirsi presente una unica unità di contabilizzazione.

Domanda 3.

Anche considerando le possibili semplificazioni descritte al capitolo 5 del documento, quale dei due approcci si ritiene opportuno sviluppare per le grandi imprese e perché?

Si ritiene che l'approccio più appropriato sia il B.

E' preferibile definire i criteri da seguire per definire le singole unità di contabilizzazione, senza essere vincolati alla tradizionale classificazione che distingue vendite di beni, prestazioni di servizi e lavori in corso su ordinazione. In questo modo si evita la necessità di ricondurre le diverse fattispecie riscontrabili ad una delle tre tipologie descritte. Naturalmente, la scelta dell'approccio B per quanto riguarda l'individuazione delle singole unità di contabilizzazione deve necessariamente essere accompagnata da una coerente scelta riguardante la rilevazione dei ricavi ovvero quella che individua tale momento in quello di trasferimento al cliente del controllo sull'oggetto della singola prestazione.

Quest'ultimo criterio, peraltro, appare quello più indicato al fine di esprimere la redditività dell'azienda nell'esercizio considerato, in particolare al fine di esprimere un corretto rapporto tra reddito prodotto e capitale investito. Un criterio che legasse la rilevazione del ricavo al trasferimento dei rischi porterebbe ad una sottostima della redditività del venditore e ad una sovrastima di quella dell'acquirente, fermo restando che nella maggior parte dei casi, comunque, il trasferimento del controllo si accompagna al trasferimento dei rischi, o almeno dei principali rischi.

Domanda 4.

Quale livello dimensionale andrebbe previsto per le semplificazioni previste al capitolo 5?

Non sempre può vale in principio secondo cui ad una dimensione aziendale maggiore corrisponde una maggiore complessità dei contratti e vi sia quindi un rapporto diretto.

Riteniamo corretto applicare il limite del bilancio abbreviato solo per il fatto che la minore dimensione corrisponde alla necessità delle imprese di non dover sopportare maggiori oneri amministrativo e quindi una contabilizzazione diversa da quella tradizionale.

**Contributo a cura della Commissione di studio "Principi contabili e bilancio d'esercizio"
dell'ODCEC di Pordenone**